

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL

22 Luglio 1986

N. 249 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale: "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"

L'anno millenovecento ottantasei il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. prof. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone

e con l'assistenza:

- del ~~Coordinatore del Settore~~ della Segreteria del Consiglio ~~F.F. Silvana Vernola~~
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe		h	27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito		h
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BINETTI Vincenzo	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco		h	34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h	40) PIZZICOLI Michele		h
16) MANSUETO Francesco	h		41) PUGLIESE Girolamo	h	
17) DEL PRETE Antonio	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo		h
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) SILVESTRI Francesco	h	
21) DI RODI Nicola	h		46) SIMONE Mauro	h	
22) MARROCCOLI Tommaso	h		47) STRAZZERI Marcello		h
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la
Assemblea che novantunesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è
il riesame della legge regionale "Disciplina urbanistica per la costru-
zione delle serre".

Dà la parola al Presidente della V Commissione consiliare, cons.
Armenise il quale svolge la relazione.

-OMISSIS-

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vo-
tazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

-OMISSIS-

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente infor-
ma l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel
suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar-
ticoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina urbani-
stica per la costruzione delle serre", nel testo allegato alla presente
delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

f.to (Silvana Vernola)

Riesame Legge regionale

"Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

1. Ai fini della presente legge è considerata "serra" ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali simili.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

1. I Comuni disciplinano la costruzione delle serre nel l'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relative alle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.

2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

(approvato all'unanimità)

Art. 4

1. Fino a quando lo strumento urbanistico non disciplini espressamente la costruzione delle serre, queste possono essere realizzate con le caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 2 purchè:

- 1 - la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq. 4.000;
- 2 - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;
- 3 - le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;
- 4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previste dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;
- 5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;

6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

1. Non è, comunque, consentita la costruzione di serre:
- a- nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
 - b- nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.M. 21 novembre 1984;
 - c- in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

(approvato all'unanimità)

Art. 6

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre deve rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da certi

ficato catastale, da ^{una} planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto, nonché dal parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona rilasciato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura - Ispettorato competente.

2. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

3. Non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

(approvato all'unanimità)

Art. 7

1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

(approvato all'unanimità)

Art. 8

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (Silvana Vernola)